

A.S. 1994 Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

e

A.S. 2013 Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Proposte emendamenti

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

EMENDAMENTO 1

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

All'art. 1, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00”

Relazione illustrativa

Il Decreto Ristori Bis prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020 e per tutte le attività commerciali aventi codici Ateco riportati nell'Allegato 2 - non indicate tra quelle consentite dall'allegato 23 del Dpcm 3 novembre 2020 - e aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” come identificate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 novembre u.s.. Per entrambi le fattispecie su menzionate, alla luce del richiamo normativo che il Ristori bis fa al primo Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), il valore del contributo, al momento, non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro per ogni soggetto richiedente. Si segnala come nel caso degli operatori del moderno commercio a catena, che sviluppano direttamente i propri negozi, lo stesso soggetto può essere titolare di più esercizi commerciali. Si riterrebbe pertanto più equo porre un massimale per singola unità operativa, al fine di non creare disparità di trattamento tra pmi, che spesso esprimono una singola attività commerciale, e grandi imprese.

EMENDAMENTO 2

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge

All'art. 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020”.

Relazione illustrativa

Per le chiusure dei centri commerciali nei weekend, invece, non è stato previsto un credito d'imposta ma un contributo a fondo perduto (ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ristori *bis*): anche in questo caso si parla di sede operativa, di cui andrebbe esplicitato meglio il significato per non lasciare adito a dubbi di sorta, ossia che è sufficiente avere un esercizio in un centro commerciale per usufruire del contributo.

EMENDAMENTO 3

L'Allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è sostituito dall'allegato [2] alla presente legge.

Nota: si ritiene necessario integrare l'elenco dei codici ATECO attualmente elencati nell'allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 con i seguenti codici ATECO

- 47.71 commercio al dettaglio di abbigliamento
- 47.72.50 commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- 47.72.10 commercio al dettaglio calzature e accessori

Gli operatori del commercio che utilizzano tali codici, pur avendo l'obbligo di chiusura totale nelle "zone rosse" così come stabilito dal DPCM del 3 novembre scorso, non possono al momento accedere alle agevolazioni previste nel decreto in oggetto, pur essendo anch'esse impattate dall'emergenza in corso. Si auspica pertanto, una integrazione, nei termini suindicati, in fase di conversione del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D'AZIENDA

EMENDAMENTO 4

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge

All'art. 4. il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (con ciò intendendosi anche all'interno di un centro commerciale), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Relazione illustrativa

L'art 4 del Decreto Ristori Bis prevede che alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. A tale riguardo segnaliamo che va chiarita meglio la portata dell'art. 4 del Decreto Ristori *bis*: quando si fa riferimento alla sede operativa deve essere chiaro che cosa si intende, vale a dire che il credito d'imposta spetta alla singola impresa per ogni immobile sito all'interno di una delle zone rosse.

EMENDAMENTO 5

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

All'art.8 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021.

Relazione illustrativa

Dato il rimando all'art. 8 del Decreto Ristori, anche in questo caso si farà riferimento all'art. 28 del Decreto Rilancio. Questo meccanismo sembrerebbe comportare che di questo nuovo credito d'imposta ne potranno beneficiare le attività imprenditoriali che: (a) abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente oppure (b) abbiano iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 oppure (c) abbiano comunque il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi e nei quali era già in atto uno "stato di emergenza" prima della dichiarazione dello "stato di emergenza Covid-19". Stesso discorso vale anche con riferimento alla cessione del credito d'imposta: in base al richiamo all'art. 28 e alle prime indicazioni emanate dal Governo, sembrerebbe che il beneficiario del credito d'imposta possa cederlo al concedente/locatore. Tuttavia, le modalità di tale cessione non sono state definite e non è chiaro se si possa fare riferimento a quanto già comunicato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio. Inoltre nell'attuale formulazione dell'art.4, il canone per il quale si richiede il tax credit deve essere pagato nel periodo di imposta 2020. Considerando i mancati incassi e la scarsa liquidità di cui dispongono le imprese, unita al fatto che manca poco più di un mese alla fine del periodo di imposta 2020, si confida in una modifica di tale regola in sede di conversione del decreto al fine di estendere il termine entro il quale il canone debba essere pagato per accedere al credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE LEGATE AI SERVIZI DI ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO PER ATTIVITA' DI RISTORAZIONE ZONE ROSSE

EMENDAMENTO 6

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Dopo l'art. 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis (Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La proposta intende introdurre un credito d'imposta per le imprese della ristorazione (riferimenti Codici ATECO 56) localizzate nelle c.d. "Zone Rosse" per sostenere il settore nelle attività collegate alle modalità di asporto e di consegna a domicilio che, anche alla luce delle misure di contenimento

di cui al DPCM 3 novembre 2020, sono le sole modalità consentite per esercitare l'attività di somministrazione al pubblico. In particolare, l'emendamento, che delimita temporalmente la fruizione del credito d'imposta ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, è specificamente dedicato a rispondere alle evidenti necessità del mondo della ristorazione di dover integrare i propri canali di vendita. Il credito d'imposta è circoscritto alle spese sostenute dall'esercente per l'uso di piattaforme digitali proprie (es. siti web) o di terzi (piattaforme di consegna a domicilio), per l'acquisto di materiali (quali, ad esempio, gli imballaggi per gli alimenti) e, infine, le spese legate al personale dedicato ai servizi di asporto e di consegna a domicilio.

MISURE A FAVORE DEI CODICI ATECO 68.20.01 E 68.20.02

EMENDAMENTO 7

Estensione del contributo a fondo perduto per le Imprese con Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

comma 4-bis:

1. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto altresì alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi di giugno – dicembre 2020 sia inferiore al 20% dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno – dicembre 2019.
2. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Conseguentemente,
nell'Allegato 2 del presente decreto legge, dopo le parole: 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta), sono aggiunte le seguenti: 68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) e 68.20.02 Affitto di aziende.
3. Agli oneri derivanti dal suddetto contributo si provvede mediante le previsioni di spesa di cui al comma 6, del presente articolo.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende estendere il nuovo contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 1 del presente decreto legge, anche alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, in considerazione del dato che l'emergenza Covid ha avuto come rilevante conseguenza che molti conduttori/affittuari siano stati impossibilitati a corrispondere ordinariamente i canoni pattuiti, a danno dei locatori/concedenti.

Va inoltre considerato che, alla luce dell'emergenza economica e sanitaria, sono stati anche bloccati gli sfratti degli esercenti morosi, e che questo non è al momento un atto coercitivo praticabile per liberare gli immobili che non assicurano più il reddito atteso, su cui si era fatto legittimo affidamento, pattuito con i conduttori/affittuari.

Per quanto attiene l'onerosità finanziaria derivante dalla presente proposta, si fa fronte mediante le previsioni di spesa di cui al comma 6 del presente articolo.

EMENDAMENTO 8

Cancellazione della seconda rata IMU a favore delle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole:

gestori delle attività ivi esercitate *sono aggiunte le seguenti*: ovvero qualora i relativi proprietari svolgano come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, ossia quelle attività contraddistinte rispettivamente dal Codice ATECO 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che nello svolgimento di tale attività abbiano subito una riduzione dell'ammontare del fatturato derivante dai canoni percepiti nei mesi di giugno – dicembre 2020 pari al 20% dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno – dicembre 2019.

Alla maggiore onerosità finanziaria derivante dal presente comma, si provvede a valere sulle previsioni di spesa dell'articolo 31.

Relazione illustrativa

Data la grave difficoltà in cui versano le imprese, in seguito a provvedimenti assunti dal Governo per contenere il diffondersi del Covid-19, la presente proposta emendativa ha lo scopo di cancellare la tassazione della seconda rata IMU per le imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a fronte degli evidenti mancati introiti da canoni di locazione dei medesimi immobili. La riduzione della base imponibile viene richiesta al legislatore anche in considerazione dei numerosi investimenti "green" e interventi di sostenibilità ambientale effettuati negli edifici, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Alla maggiore onerosità finanziaria derivante dalla presente proposta, si provvede a valere sulle previsioni di spesa dell'articolo 31.

EMENDAMENTO 8 - BIS

Riduzione del 60% della seconda rata IMU a favore delle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02

All'art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

comma 1-bis

La seconda rata IMU concernente gli immobili, e le relative pertinenze, di cui al precedente comma, è ridotta del 60% qualora i relativi proprietari svolgano come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, ossia quelle attività contraddistinte rispettivamente dal Codice ATECO 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che nello svolgimento di tale attività abbiano subito una riduzione dell'ammontare del fatturato derivante dai canoni percepiti nei mesi di giugno – dicembre 2020 pari al 20% dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno – dicembre 2019.

Alla maggiore onerosità finanziaria derivante dal presente comma, si provvede a valere sulle previsioni di spesa dell'articolo 31.

Relazione illustrativa

Data la grave difficoltà in cui versano le imprese, in seguito a provvedimenti assunti dal Governo per evitare il diffondersi del Covid-19, la presente proposta emendativa ha lo scopo di ridurre del 60% la tassazione IMU per le imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing oppure l'affitto di aziende, ossia quelle attività contraddistinte rispettivamente dal Codice ATECO 68.20.01 e 68.20.02, a fronte dei comprovati mancati introiti da canoni di locazione ed affitti d'azienda dei medesimi immobili. Nonostante il credito d'imposta per i canoni di locazione ed affitti d'azienda degli immobili a uso non abitativo, introdotto dal decreto-legge Cura Italia, molte imprese non hanno comunque corrisposto il canone pattuito per mancanza di liquidità. La riduzione della base imponibile viene richiesta al legislatore anche in considerazione dei numerosi investimenti "green" e interventi di sostenibilità ambientale effettuati negli edifici con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Alla maggiore onerosità finanziaria derivante dalla presente proposta, si provvede a valere sulle previsioni di spesa dell'articolo 31.

EMENDAMENTO 9

Sospensione dell'obbligo del versamento dell'IVA e rideterminazione della base imponibile tassabile relativa ai canoni di locazione e affitti d'azienda fatturati e non incassati a favore delle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02

All'art. 7, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

comma 1-bis:

Ai fini di far fronte alla mancata riscossione dei canoni di locazione non percepiti, la sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, di cui alla lettera b), del precedente comma, si applica anche alle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02 per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, che non siano stati effettivamente percepiti, a fronte della comprovata intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Tale sospensione rimarrà in essere, in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, finché i suddetti canoni non verranno effettivamente riscossi dal locatore. I presunti redditi derivanti da tali contratti di locazione e affitti d'azienda, non percepiti, non concorrono a formare il reddito d'impresa e conseguentemente non devono essere inclusi nella base imponibile tassabile.

Conseguentemente,

nell'Allegato 2 del presente decreto legge, dopo le parole: 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta), sono aggiunte le seguenti: 68.20.01 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING (AFFITTO) e 68.20.02 AFFITTO DI AZIENDE.

comma 1-ter

Agli oneri finanziari derivanti dal comma-1bis si provvede mediante le previsioni di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

Relazione illustrativa

La proposta normativa ha lo scopo di sostenere il settore commerciale nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, a fronte delle difficoltà economiche in cui versano entrambe le categorie del mercato immobiliare a uso non abitativo: conduttori/affittuari e locatori/concedenti. Il precedente lockdown generalizzato, a cui si aggiunge il più recente ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, ha avuto come rilevante conseguenza che molti conduttori/affittuari siano stati impossibilitati a corrispondere ordinariamente i canoni concordati. Occorre evidenziare che le realtà del settore immobiliare commerciale, registrano nel 2020 un 45% di fatture emesse e non percepite, per un ammontare che resta comunque imponibile ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi. Al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e di favorire la stipula di accordi di rientro che prevedano il pagamento ridotto o dilazionato delle somme dovute per canoni pregressi, si propone di estendere la sospensione dei versamenti tributari relativi ai canoni fatturati e non incassati finché non sia realizzato l'effettivo incasso. In sostanza, limitatamente all'attuale periodo di crisi economica e sociale, si richiede l'introduzione di uno straordinario regime di tassazione secondo il naturale principio "di cassa" in deroga al vigente regime "di competenza". La presente misura è già prevista dal Decreto Crescita (n. 34/2019) per i canoni di locazione abitativi, che in via permanente non vengono assoggettati a tassazione se non percepiti, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

SEGNALAZIONE SU DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E COMPATIBILITA' DEGLI AIUTI CON LE DISPOSIZIONI EUROPEE

L'art. 8 del Decreto Ristori Bis prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 – relative al contributo a fondo perduto, nonché al credito d'imposta sugli affitti e alla cancellazione della seconda rata dell'Imu - si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, con applicazione dei relativi massimali di agevolazione concedibili per impresa.

Si segnala che non è chiaro quale sia il limite d'importo in concreto applicabile, considerando che la Comunicazione della Commissione europea a cui fa riferimento il provvedimento prevede due diversi strumenti di intervento con limiti specifici (800.000 euro o 3 milioni di euro).

Si auspica un chiarimento sul tema; tenendo conto che non si ritiene equo imporre lo stesso massimale per le pmi e per le catene commerciali che esprimono una pluralità di punti vendita, si auspica che per queste ultime - indipendentemente dal configurarsi come singola azienda o come gruppo - sia applicabile il massimale dei 3 milioni.

Diversamente l'entità dei ristori sarebbe inadeguata a compensare – anche solo in parte – gli effetti dell'attuale emergenza sui conti economici delle aziende stesse.